Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 101

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

ONOREVOLI SENATORI. – La riabilitazione equestre (RE) è una tecnica che si sta affermando nel campo delle terapie riabilitative praticate nel nostro Paese.

Si tratta di una tecnica alternativa che nelle sue diverse applicazioni sta ottenendo risultati molto soddisfacenti sui pazienti tanto che potrebbe essere affiancata a pieno titolo alle tecniche riabilitative tradizionali.

La rieducazione equestre è sottoposta a livello scientifico a rigorosi studi sul piano metodologico, sulle modalità di rilevazione e valutazione di indicazioni, controindicazioni, risultati e soprattutto una attenta definizione dei settori che la compongono.

L'ippoterapia, come comunemente viene chiamata la rieducazione equestre, è uno sport per disabili con differenti condizioni operative sia dal punto di vista strutturale che degli operatori. Infatti la terapia per mezzo del cavallo (TMC) può essere considerata come un complesso di tecniche rieducative che agiscono per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale, attraverso lo svolgimento di un'attività ludico-sportiva che ha come mezzo il cavallo.

Ipotizzando in termini di «modello» l'azione cinetica e dinamica operata dal cavallo e la relativa controreazione operata dal soggetto cerebropatico sui tre assi dello spazio, si evidenzia la necessità di movimenti anticipatori, di orientamento e di adattamento che coinvolgono il sistema nervoso a livello neuromotorio, neuropsicologico e a livello delle funzioni corticali superiori.

A livello neuromotorio, con un baricentro stabile rispetto al cavallo e instabile rispetto al terreno, si realizza un'azione naturale di *stretching* e di *teeping* che agisce, se correttamente modulata, sull'allineamento posturale, sulle reazioni di equilibrio e di raddrizzamento, sulle reazioni globali tonico-fisiche e su movimenti reciproci di flesso-estensione.

A livello neuropsicologico è possibile, sfruttando le azioni del cavallo e il comportamento intenzionale del soggetto, attivare più adeguate reazioni di orientamento, migliori tempi di reazione e di attenzione, potenziare l'abilità esecutiva e la discriminazione spaziale (direzione, distanza, sequenzialità, allineamento, lateralità).

A livello delle funzioni corticali superiori è possibile ipotizzare un miglioramento sulle capacità di attenzione, di estroversione, di vigilanza, di timismo, di aggressività e di espressività.

Uno studio catamnestico è stato effettuato dal comitato scientifico del centro operativo nazionale dell'Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE) in collaborazione con l'Università degli studi di Pavia attraverso una serie di valutazioni neuromotorie, psicologiche e comportamentali dei soggetti interessati e mediante l'applicazione dei *test* dei labirinti e di colloqui con i genitori di cento soggetti trattati.

Nella maggior parte dei casi si è evidenziato un miglioramento neuromotorio: sull'allineamento, sul controllo delle sinergie globali, sui fenomeni di contrazione e sull'equilibrio statico e dinamico. A livello neuropsicologico si sono evidenziati un aumento dei tempi di attenzione, una migliore capacità di orientamento e di organizzazione spaziale, una maggiore capacità esecutiva.

Inoltre vanno segnalati un miglioramento della capacità espressiva e dell'esecutività e una maggiore canalizzazione dell'aggressività.

L'analisi dei dati a disposizione consente di poter considerare, rispetto alla recuperabilità dal danno primario, la tecnica rieducativa in oggetto del tutto comparabile alle tecniche rieducative più tradizionali.

In positivo si sono evidenziate una maggiore disponibilità del soggetto al trattamento e una più adeguata interrelazione tra bambino e famiglia, con la scoperta di capacità non valutate in precedenza, nonché tra soggetto e ambiente.

È da tenere presente, infatti, che la famiglia del soggetto è spesso strutturata come un contesto rigido iperprotettivo che tende a evidenziare la fragilità della personalità del soggetto, coinvolgendolo in comportamenti stereotipati spesso non idonei alle reali potenzialità di sviluppo.

La scoperta di insospettate capacità positive ottenibili attraverso l'uso del cavallo (determinazione, coraggio, controllo emotivo, espressività) dà la possibilità al nucleo familiare di ipotizzare una relazione più adeguata, ridefinendo il rapporto tra genitori e figli.

Si viene a interrompere in tale modo uno dei più tipici riscontri negativi che coinvolgono il soggetto disabile, inducendo una riduzione dei processi di autoemarginazione e potenziando i livelli di partecipazione.

In tale senso, la TMC sembra svolgere un ruolo di fondamentale importanza nel processo di recupero, poiché, sfruttando momenti di partecipazione ludici e sportivi, può contribuire a un più armonico fluire delle residue potenzialità e a una più definitiva strutturazione della personalità del soggetto.

L'articolo 1 del presente disegno di legge riconosce la terapia per mezzo del cavallo come prestazione terapeutica riabilitativa e indica quale scopo della terapia quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario. L'attività di terapia per mezzo del cavallo secondo quanto prescrive l'articolo 3 può essere svolta solo in appositi centri il cui organico (articolo 5) è formato da figure professionali specifiche. L'articolo 6 prevede che i centri debbano fornire la copertura assicurativa sia per gli operatori che per i terzi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi e finalità)

1. La terapia per mezzo del cavallo è riconosciuta dal Ministero della salute tra le possibili prestazioni terapeutiche riabilitative.

2. Scopo della terapia per mezzo del cavallo, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, fisiatria, nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.

3. La terapia per mezzo del cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non, in quanto presuppone l'obiettivo terapeutico di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Obiettivo terapeutico)

1. Alla base dell'obiettivo terapeutico si pone l'individuazione e la valutazione delle controindicazioni, nonché l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente da verificare periodicamente, al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati.

2. L'obiettivo terapeutico è competenza di una *équipe* multidisciplinare che comprende il *longeur* o assistente, il fisioterapista con specializzazione in riabilitazione equestre, il medico specialista, a seconda della patologia di cui si tratta, il veterinario che si occupa della scelta del cavallo e del suo stato di benessere fisico e psichico.

Art. 3.

(Centri di terapia per mezzo del cavallo)

1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute secondo criteri previsti dalle linee guida stabilite con apposito regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri di terapia per mezzo del cavallo e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo.

3. Il riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri di terapia per mezzo del cavallo spetta al Ministero della salute.

Art. 4.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico della terapia per mezzo del cavallo, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia per mezzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il Comitato, sentiti gli enti e le associazioni nonché i centri di cui all'articolo 3, ha facoltà di proporre l'aggiornamento delle attività, nonché modifiche alle disposizioni di cui alla presente legge, compresi i protocolli di valutazione scientifica dei risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali.

3. Il Comitato prevede le eventuali sanzioni che possono comportare anche la chiusura dei centri di cui all'articolo 3, in caso di incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio, oppure in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 5.

(Figure professionali)

1. L'organico dei centri di cui all'articolo 3 è costituito da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, personale tecnico e personale amministrativo.

2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

a) medicina dello sport;
b) fisiatria;
c) fisiochinesiterapia;
d) neuropsichiatria infantile;
e) neurologia;
f) psichiatria;
g) ortopedia;
h) medicina interna.

3. Negli organici dei centri sono inoltre previste le seguenti figure professionali:

a) un direttore amministrativo;

b) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia per mezzo del cavallo;

c) uno o più addetti alla fisioterapia;

d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;

e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, la scuola;

f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;

g) uno o più addetti alla logopedia;

h) uno o più istruttori di equitazione.

Art. 6.

(Dispositivi di garanzia)

1. Gli enti e le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciuti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 3, sono tenuti a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri ad essi affiliati, nonché contro i danni alle strutture dei centri.

2. I centri di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.

Art. 7.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia della presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Norme finanziarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul

territorio italiano, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00